



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 agosto 2017:

LEGGE 7 AGOSTO 2017 n.94

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E
MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO**

**CAPO I
GESTIONE DEL BILANCIO**

Art.1

(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n.6 del 3 luglio 2017, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "A"), che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	422.697.509,40
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	77.330.123,75
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	859.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€	212.317.641,36
Titolo 5-Partite di giro	€	33.710.000,00
Totale Generale Entrate	€	746.914.274,51

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	482.098.337,05
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	218.343.640,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	12.762.297,46
Titolo 4-Partite di giro	€	33.710.000,00
Totale Generale Uscite	€	746.914.274,51

Art.2

(Variazione al Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 30 giugno 2017 lo schema della Variazione di Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "B"), che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	11.769.500,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	0,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	750.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	10.783.000,00
Totale Generale Entrate	€	23.302.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	8.250.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	3.222.500,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	297.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	750.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	10.783.000,00
Totale Generale Uscite	€	23.302.500,00

Art.3

(Variazione al Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.86 del 3 luglio 2017, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "C"), che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	70.173.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	17.260.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€	96.170.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	3.973.000,00
Totale Generale Entrate	€	187.576.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 55.353.600,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	
Spese in conto capitale	€ 36.414.800,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 87.265.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ //
Titolo 5-Partite di giro	€ 3.973.000,00
Totale Generale Uscite	€ 182.006.400,00

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della Legge n.144/2016 è così modificato:

“2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio 2017, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 22.570.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.”.

Art.4

(Variazione al Bilancio di previsione I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme delibera del Comitato Esecutivo n.1 del 3 luglio 2017, lo schema di Variazione al Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato “D”), che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale	
Sanitaria e Socio Sanitaria	€ 85.790.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	
	€ 217.117.000,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	
	€ 4.129.611,99
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	
	€ 1.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	
	€ 13.773.388,01
Titolo 6-Partite di giro	
	€ 18.883.000,00
Totale Generale Entrate	€ 339.694.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 318.611.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 2.200.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€ //
Titolo 4-Partite di giro	€ 18.883.000,00
Totale Generale Uscite	€ 339.694.000,00

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della Legge n.144/2016 è così modificato:

“2. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2017, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul cap. 1-10-4590, nella misura di euro 69.000.000,00.”.

3. Il comma 5 della Legge n.144/2016 è così modificato:

“5. A parziale modifica dell’articolo 6, terzo comma, della Legge 28 novembre 2011 n.184 il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, limitatamente all’esercizio 2017, è pari ad euro 1.000.000,00.”.

Art.5

(Variazione al Bilancio di previsione Università degli Studi)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2017, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell’Università degli Studi per l’esercizio finanziario 2017 (Allegato “E”), che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	5.625.280,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	85.500,00
Titolo 3-Partite di giro	€	778.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.488.780,00
Stato previsionale dell’Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.603.780,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	107.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	778.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.488.780,00

CAPO II

INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E INCREMENTO DELL’ENTRATA

Art.6

(Modifiche stanziamenti sui capitoli)

1. Lo stanziamento per il 2017 previsto sul capitolo 1-6-4860 “Spese per le attività di Tempo d’Estate” dell’articolo 23 della Legge n.144/2016 è variato in euro 4.400,00.
2. Lo stanziamento, per il 2017, previsto sul capitolo 1-10-2397 “Fondo per interventi sulla disabilità” con l’articolo 25 della Legge n.144/2016 è variato in euro 158.000,00.

Art.7

(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. L’articolo 34 della Legge n.144/2016 è così modificato:

“Art.34

(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. Sul capitolo 1-4-3705 “Oneri di funzionamento e attività Parco Scientifico e Tecnologico San Marino –Italia” è previsto uno stanziamento, per l’esercizio 2017, di euro 150.000,00. Le risorse del predetto capitolo sono impiegate:
 - l’importo di euro 128.000,00 quale contributo dello Stato all’Ente Gestore del Parco Scientifico e Tecnologico;
 - per l’importo di euro 22.000,00 per l’affitto della sede dell’Incubatore dell’Impresa.”.

Art.8

(Modifiche all'articolo 35 della Legge 21 dicembre 2016 n.144)

1. L'articolo 35 della Legge n.144/2016 è così modificato:

“Art.35

(Interventi e consulenze finalizzati alla gestione e promozione delle attività aeroportuali e portuali per il trasporto aereo e marittimo)

1. Sul capitolo 1-4-2306 “Interventi e consulenze finalizzati alla gestione e promozione delle attività aeroportuali e portuali per il trasporto aereo e marittimo” è previsto uno stanziamento per l'esercizio 2017 di euro 80.000,00. I fondi stanziati sul predetto capitolo sono destinati a:
 - contributi a società, enti e associazioni che promuovono e/o gestiscono le attività aeroportuali e portuali per il trasporto aereo e marittimo e consulenze legate ai fini del presente capitolo di spesa fino all'ammontare di euro 50.000,00;
 - contributo all'Associazione Aeroclub San Marino di euro 30.000,00.”.

Art.9

(Disposizioni fiscali: modifiche alla Legge 13 dicembre 2013 n.166)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della Legge 13 dicembre 2013 n.166 è così modificato:
“1. Nelle more della riforma del sistema previdenziale, il Congresso di Stato, previo confronto con le parti sociali, è impegnato ad emanare entro il 31 dicembre 2017 apposito provvedimento normativo che modifichi il primo comma dell'articolo 26 della Legge 13 dicembre 2013 n.166 al fine di affermare, in modo più efficace e più incisivo, il principio dell'equità e della giustizia sociale, in relazione all'imponibile al netto dell'abbattimento dei redditi da pensione percepiti da soggetti residenti.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 113 della Legge n.166/2013 è così modificato:
“2. Nei casi di adesione al verbale di controllo si dà luogo all'applicazione di sanzioni nella misura di 1/8 del minimo applicabile e non si dà luogo all'emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.”.
3. La lettera g), del comma 3 dell'articolo 115 della Legge n.166/2013 è così modificata:
“g) deve essere notificato al contribuente nelle forme previste dal successivo articolo 122 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.”.
4. Il comma 4 dell'articolo 115 della Legge n.166/2013 è così modificato:
“4. In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla la scadenza dei termini di accertamento è prorogata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.”.
5. La lettera b), del comma 2 dell'articolo 137 della Legge n.166/2013 è abrogata.
6. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 139 della Legge n.166/2013 è così modificata:
“c) dichiarazione omessa: da 1 a 3 volte l'imposta dovuta con un minimo di euro 500.”.
7. Al comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, il termine “31.12.2017” è sostituito dal seguente: “31.12.2019”.
8. Il comma 13 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“13. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d’imposta 2020.”.

9. Dopo l’articolo 93 della Legge n.166/2013 è introdotto il seguente articolo 93-bis:

“Art. 93-bis
(Dichiarazioni integrative)

1. A condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, ai sensi degli articoli 108 e seguenti, i soggetti passivi possono:

a) correggere, senza l’applicazione di sanzioni, le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta, gli errori o le omissioni commesse nelle dichiarazioni dei redditi e del sostituto d’imposta, nell’ipotesi in cui tali dichiarazioni risultino a favore dell’Amministrazione finanziaria, presentando una successiva dichiarazione entro il termine stabilito per l’accertamento di cui all’articolo 115, comma 3, lettera g).

b) integrare a proprio favore, senza l’applicazione di sanzioni, la dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni presentando una ulteriore dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

2. Nel caso di presentazione di nuova dichiarazione, ai sensi del precedente comma, i termini di decadenza dell’accertamento decorrono dalla presentazione di tale dichiarazione, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione.”.

10. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2018.

11. Le disposizioni di cui all’articolo 115, comma 3, lettera g) e comma 4, della Legge n.166/2013 come sostituiti dai commi 3 e 4 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta 2017 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

12. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 111 della Legge n.166/2013 è così modificata:

“b) a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, salvo proroga concessa dall’Ufficio Tributario.”.

Art.10
(Procedure contabili conto fiscale)

1. Le disposizioni contabili per la registrazione dei crediti e debiti iscritti nel conto fiscale previste dal Decreto Delegato 30 giugno 2015 n.98 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2018.

Art.11
(Modifica del comma 7 dell’articolo 17 della Legge 6 dicembre 2011 n.191)

1. Il comma 7 dell’articolo 17 della Legge n.191/2011 è così modificato:

“7. In deroga al terzo comma del presente articolo, al titolare del diritto verrà liquidata la prestazione pensionistica complementare integralmente in capitale, per l’importo pari alla posizione individuale maturata, qualora la rendita risultante al momento del pensionamento, fosse minore o uguale all’integrazione speciale di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n.38 e successive modifiche e integrazioni.”.

Art.12

(Imposta sui beni di lusso)

1. Per l'esercizio finanziario 2017 e per gli esercizi futuri sino a diversa disposizione, l'entità dell'imposta sui beni di lusso prevista dal Decreto Delegato 8 marzo 2013 n.22, così come modificata dall'articolo 33 della Legge n.219/2014, è aumentata di un ulteriore 10%.

Art.13

(Finanziamento indennità economica speciale - I.E.S.)

1. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 9, comma 10, della Legge 31 marzo 2010 n.73, il contributo dello Stato, limitatamente all'anno 2017, è pari ad euro 500.000,00.

Art.14

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Nelle more della riforma del Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'emanazione di provvedimenti tesi al rafforzamento delle procedure di riscossione dell'Esattoria, con il presente articolo sono adottate norme per la definizione agevolata dei crediti già scaduti in Esattoria.

2. I crediti iscritti a ruolo di cui al successivo comma e le procedure di Mano Regia, affidati per la riscossione coattiva all'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere estinti senza corresponsione di sanzioni e di interessi ancorché maturati dopo la scadenza della stessa, ovvero senza l'applicazione del disposto sanzionatorio di cui all'articolo 34, primo comma, ultima parte, della Legge 28 giugno 1989 n.68, ad esclusione delle cartelle esattoriali emesse relativamente agli esercizi 2014 e 2015 per le quali, ai fini dell'estinzione del debito, dovrà essere computata la quota interessi. I crediti di cui al presente comma derivanti dall'applicazione della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche ed integrazioni possono essere definiti senza corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte e degli interessi maturati, fermo restando che i soggetti interessati all'adesione dovranno preventivamente dimostrare di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti e di avere soddisfatto eventuali altri creditori privilegiati di pari grado ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono oggetto del presente articolo le cartelle esattoriali emesse dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino dal 2005 al 2015, e le procedure di Mano Regia. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:

- a. riferite a crediti riscossi per conto di amministrazioni estere;
- b. riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata all'Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo a disposizione presso l'Esattoria entro il 6 novembre 2017 contenente la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute e le cartelle esattoriali loro riferite.

5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 15/12/2017 ovvero attraverso una dilazione di pagamento per un numero massimo di 2 rate di pari importo nel 2017 aventi scadenza 15/11/2017 e 15/12/2017, relative almeno al 60% della somma dovuta, e a 3 rate nel 2018 per la parte restante, di pari importo, con scadenza 15/05/2018, 15/09/2018 e 15/11/2018.

6. L'accoglimento della richiesta di dilazione comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della dilazione però, l'Esattore non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.

8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con l'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui sopra.

9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Art.15

(Revisione della Spesa Pubblica)

1. Al fine di supportare efficacemente un processo di effettiva riduzione e riqualificazione della spesa pubblica è dato mandato al Congresso di Stato di avviare a partire dal mese di settembre 2017 un processo di analisi e di revisione della spesa complessiva:

- a. della Pubblica Amministrazione;
- b. degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
- c. delle Società ed Enti partecipati dallo Stato.

2. Il processo di cui al comma precedente è affidato ad un apposito gruppo di lavoro formato da:

- Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;
- Segretario di Stato per gli Affari Interni, Funzione Pubblica;
- n. 1 rappresentante indicato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
- n. 1 rappresentante indicato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Funzione Pubblica;
- Direttore della Funzione Pubblica;
- Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio;
- Dirigente della Direzione della Finanza Pubblica;
- Presidente della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica;
- n. 2 rappresentanti indicati dai gruppi consiliari di maggioranza;
- n. 2 rappresentanti indicati dai gruppi consiliari di minoranza;
- n. 1 rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale (CSdL, CDLS, e USL);
- n. 1 rappresentante per ciascuna associazione datoriale (ANIS, OSLA, USOT, UNAS e USC).

3. Il suddetto gruppo di lavoro è istituito mediante apposita delibera del Congresso di Stato da adottarsi entro e non oltre il 31 agosto 2017 e non sono previsti compensi per i membri.

4. L'attività di analisi è tesa alla rilevazione delle aree di eccesso, inefficienza e incoerenza della spesa e deve potersi esplicare:

- a. nell'analisi dei processi gestionali ed amministrativi;
- b. nell'analisi delle modalità di gestione ed erogazione dei servizi;
- c. nell'analisi delle forme e misure di contribuzione a diverso titolo alla sfera privata.

5. Il suddetto gruppo di lavoro porta avanti la propria attività di analisi e rilevazione sulla base della relazione presentata in data 31 maggio 2013 dal Gruppo Tecnico per la revisione della spesa pubblica, istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 2012 n.150.

6. Dalle risultanze dell'analisi di cui ai commi precedenti, entro il 30 novembre 2017, il gruppo di lavoro evidenzia le criticità rilevate, la misura delle stesse e propone gli interventi di correzione, presentando una relazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio Grande e Generale, contestualmente all'esame in seconda lettura della legge di bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2018.

7. Il Congresso di Stato, sulla base del processo di revisione della spesa di cui al presente articolo, formula e sottopone al Consiglio Grande e Generale, per la sua approvazione, un piano esecutivo di intervento di riduzione e di riqualificazione della spesa che possa consentire di raggiungere il risultato della diminuzione della spesa corrente del 10% nei prossimi tre esercizi finanziari, attraverso le modalità e le tempistiche che seguono:

- a. 2,5% per l'esercizio finanziario 2018;
- b. 3,5% per l'esercizio finanziario 2019;
- c. 4% per l'esercizio finanziario 2020.

Art.16

(Anagrafica dei debitori)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro il 30 novembre 2017, apposito provvedimento legislativo per disciplinare le modalità e le forme della pubblicazione di coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno una posizione debitoria nei confronti dello Stato, a qualsiasi titolo, per un importo superiore ad una somma che verrà definita con il medesimo provvedimento legislativo e purché non sia già stato concordato con l'Esattoria di Stato un piano di rientro delle somme.

Art.17

(Misure finalizzate alla emersione e al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali)

1. In previsione della prossima entrata in vigore delle procedure previste dagli accordi internazionali relativi allo scambio automatico delle informazioni, con apposito decreto delegato da adottarsi entro il 31 ottobre 2017, sono previste disposizioni finalizzate alla emersione e al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO – SOCIALE

Art.18

(Intestazione di immobili a persone fisiche non residenti)

1. Il Consiglio dei XII può autorizzare il cittadino straniero non residente e non soggiornante stabilmente in territorio ai sensi della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, ad intestarsi fabbricato o porzione di fabbricato, a condizione che lo stesso:

- a) sia già costruito anteriormente alla data del 31 maggio 2017 e, se non ultimato, sia allo stato grezzo;
- b) sia acquistato per la piena proprietà ed a titolo oneroso;
- c) sia destinato ad alloggio per la villeggiatura del richiedente e del suo nucleo familiare;
- d) sia costituito da un'unica unità immobiliare che può essere anche il risultato dell'accorpamento di più unità immobiliari.

2. L'acquisto a titolo oneroso di cui al comma che precede è soggetto all'imposta di registro dell'8% e non può godere di benefici fiscali. La delibera del Consiglio dei XII è allegata all'atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura. La predetta delibera deve contenere espressa precisazione che l'autorizzazione è concessa ai sensi del presente articolo.

3. Il numero massimo di autorizzazioni all'acquisto che possono essere concesse ogni anno è fissato con decreto delegato. Per l'anno 2017 tale numero è stabilito in 100 autorizzazioni, 30 delle quali devono avere ad oggetto fabbricati accatastati anteriormente alla data del 31/12/2000.

4. Lo straniero che voglia richiedere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve presentare domanda al Consiglio dei XII e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica che assorbe le imposte di bollo e i diritti d'ufficio che sarebbero dovuti per la domanda e gli allegati emessi da uffici sammarinesi, dell'importo di euro 100,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di

competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti e la ricorrenza delle condizioni che appositamente il Consiglio dei XII indicherà come necessari per l'applicazione del presente articolo e per l'esame della domanda stessa.

5. I soggetti di cui al comma 1 non possono accedere ai benefici di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche ed integrazioni e non hanno diritto a percepire provvidenze e contributi pubblici socio-economici di qualunque tipo.

Art.19

(Introduzione dell'articolo 16-bis nella Legge 28 giugno 2010 n.118)

1. Dopo l'articolo 16 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è inserito il seguente articolo:

“Art. 16-bis (Residenza elettiva)

1. Il Congresso di Stato ha facoltà di concedere la residenza elettiva allo straniero che, non incorrendo nelle fattispecie di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, effettui e mantenga a proprio nome, fino al consolidamento della residenza ai sensi del successivo comma 16, una o entrambe le tipologie seguenti di investimento in territorio:

a) acquisto a titolo oneroso per il prezzo non inferiore ad euro 500.000,00 di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare e che anteriormente alla data del 31 maggio 2017 risulti già ultimato, da ristrutturare o allo stato grezzo. L'abitazione può essere anche il risultato dell'accorpamento di più unità immobiliari. Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre al prezzo di acquisto, possono essere computate, per un importo non superiore ad euro 150.000,00:

- i. le spese di ultimazione dell'unità immobiliare;
- ii. le spese di ristrutturazione dell'unità immobiliare;
- iii. le spese di demolizione con ricostruzione dell'unità immobiliare.

L'ultimazione e la ristrutturazione dell'unità immobiliare deve essere effettuata nel rispetto delle norme di riqualificazione energetica degli edifici ai sensi della Legge 3 aprile 2014 n. 48 e successive modifiche. L'unità immobiliare oggetto di demolizione e ricostruzione deve conseguire la classe energetica A ai sensi della Legge n. 48/2014 e successive modifiche;

b) deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad euro 600.000,00 in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito dall'Ecc.ma Camera.

2. La concessione della residenza elettiva, ricorrendo il caso di cui alla lettera b) del comma 1, comporta il pagamento di una tassa di euro 10.000,00, da versare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria e che non sarà in alcun caso restituita.

3. Il richiedente la residenza elettiva deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d'ufficio, dell'importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati:

- a) copia di documento valido per l'espatrio, formata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
- b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza, nonché, qualora siano da conteggiare le spese di cui al comma 1 lettera a) fattispecie i), ii) e iii), perizia redatta da professionista iscritto all'Albo degli ingegneri e architetti o al Collegio dei geometri della Repubblica di San Marino attestante l'importo di tali spese;

- c) attestazione bancaria di possesso e immediata disponibilità degli importi di cui al superiore comma 1;
 - d) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste), certificato di regolarità fiscale o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste) rilasciati dal paese di ultima residenza;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
 - f) curriculum vitae;
 - g) documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendessero trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.
4. Il Dipartimento Affari Esteri, recepitata la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all'attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.
5. L'atto di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve l'imposta di registro nella misura dell'8%. La delibera del Congresso di Stato con cui si concede la residenza elettiva è allegata all'atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.
6. E' facoltà del richiedente la residenza elettiva, secondo le modalità previste al comma 3, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 16 comma 3-bis, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, previo versamento una tantum della somma di euro 20.000,00 per ogni soggetto (richiedente secondario).
7. Ai figli che nascano dal titolare di residenza elettiva prima del consolidamento della residenza si applicano le disposizioni compatibili del presente articolo, ad esclusione del versamento della somma una tantum previsto al comma 6.
8. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16, il titolare di residenza elettiva ed i richiedenti secondari di cui ai commi 6 e 7:
- a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera;
 - b) non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
 - c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio inerente.
9. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 16, il titolare di residenza elettiva può, nei casi di cui al comma 1, lettera a), cedere l'unità immobiliare a qualunque titolo qualora acquisti un'altra unità immobiliare aventi i requisiti di cui al comma 1. Tale ulteriore acquisto non necessita di preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. L'autorizzazione non è richiesta per l'acquisto da parte dei soggetti di cui al comma 6. Alla successione *mortis causa* nell'intestazione dell'unità immobiliare si applicano le norme vigenti, ivi compreso l'articolo 25 della presente legge.
10. Qualora l'atto di compravendita dei fabbricati di cui al comma 1 lettera a) non venga perfezionato o la somma di cui al comma 1 lettera b) non venga depositata entro tre mesi dalla delibera del Congresso di Stato che concede la residenza, la residenza è revocata con effetto immediato.
11. All'atto della concessione della residenza elettiva da parte del Congresso di Stato, il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda e a richiedere la produzione della seguente documentazione:
- a) nell'ipotesi di cui alla lettera a) del superiore comma 1, copia conforme dell'atto pubblico di compravendita della/delle unità immobiliari e documentazione attestante il pagamento dell'intera somma. Entro 24 mesi dall'iscrizione del registro dei residenti, il richiedente che

- abbia presentato perizia di cui al comma 3 lettera b) deve produrre al Dipartimento Affari Esteri certificato di conformità edilizia e abitabilità rilasciato ai sensi della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e documentazione attestante il pagamento dell'intero importo risultante dalla predetta perizia;
- b) nell'ipotesi di cui alla lettera b) del superiore comma 1, documentazione atta ad attestare l'avvenuto deposito della somma;
- c) dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica, ancorché temporanea.
12. Il Dipartimento Affari Esteri trasmette all'Ufficiale di Stato Civile i dati necessari all'iscrizione del richiedente nei Registri della popolazione residente e procede ad avviare tramite la Gendarmeria le opportune verifiche circa anche la documentazione prodotta.
13. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta la revoca con effetto immediato della residenza elettiva del titolare di residenza elettiva e dei richiedenti secondari a cui sia stata estesa. La residenza elettiva è revocata con effetto immediato anche nei casi previsti all'articolo 17 della presente legge. Coloro i quali abbiano espressamente dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza; sono altresì nulli i contratti di deposito bancario ovvero di acquisto di immobili con riferimento al soggetto richiedente la residenza elettiva, con conseguente confisca della somma ovvero dell'immobile a favore dell'Eccellentissima Camera.
14. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce con cadenza trimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione in merito al numero e all'esito delle pratiche istruite e delle motivazioni degli eventuali dinieghi.
15. Il numero massimo di residenze elettive che possono essere concesse ogni anno è fissato con apposito decreto delegato. Per l'anno 2017 tale numero è stabilito in 50 unità, esclusi i casi di cui ai commi 6 e 7.
16. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza elettiva si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo per lo straniero e per i soggetti di cui ai commi 6 e 7 e si applicano le norme generali in materia di residenza, nonché le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 16.
17. I divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo cessano altresì per lo straniero che rinunci alla residenza elettiva ottenuta ai sensi del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto al comma 1 lettera b).
18. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale disciplinare ogni aspetto relativo all'esecuzione e all'attuazione del presente articolo e, qualora si rendesse necessario, integrarne le disposizioni.”.

Art.20

(Modifica alla Legge 11 maggio 2015 n.67)

1. All'articolo 1 della Legge n.67/2015 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è prevista anche l'acquisizione di immobili già disponibili sul mercato immobiliare sammarinese da reperirsi mediante procedure ad evidenza pubblica, sui quali saranno effettuati i necessari interventi di adeguamento.”.
2. A parziale modifica del comma 3 dell'articolo 24 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 lo stanziamento, per l'esercizio 2017, di €10.000.000,00 sul capitolo 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio” è posticipato all'anno 2018, in considerazione della programmazione delle opere e infrastrutture pubbliche e della disponibilità in conto residui sul medesimo capitolo di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 12 della Legge n.144/2016.

Art.21

(Emissione di titoli del debito pubblico)

1. Ai sensi dell'ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 23 giugno 2017 e al fine di acquisire le disponibilità finanziarie necessarie al completamento del processo di ristrutturazione del settore bancario, il Congresso di Stato è tenuto ad avviare immediatamente il confronto con tutte le rappresentanze politiche e sociali allo scopo di individuare modalità, criteri e tempistiche per il reperimento delle risorse orientate ad una soluzione composita e diversificata.
2. Previo il necessario confronto di cui al precedente comma, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, entro il 31 dicembre 2017, in una o più soluzioni, titoli del debito pubblico, con l'obiettivo di dare concretezza ad un piano di consolidamento e di rilancio del settore bancario.
3. Le caratteristiche di ogni emissione di titoli del debito pubblico di cui al comma precedente, a partire dalla cifra complessiva, dalla durata e dalle modalità di rimborso, saranno definite tramite appositi decreti delegati che costituiranno il regolamento di ciascuna emissione.
4. Le somme accertate in entrata derivanti dal collocamento dei titoli di cui al presente articolo sono registrate sul capitolo 1222 "Sottoscrizione Emissione Titoli del debito pubblico per interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese".
5. A decorrere dal corrente esercizio finanziario e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso dei titoli del debito pubblico dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza. Dette somme troveranno imputazione sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello Stato.
5. Il debito derivante dall'emissione di cui al presente articolo viene iscritto nello Stato Patrimoniale dello Stato.
6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è istituita una apposita sede istituzionale di confronto aperta a tutti i gruppi consiliari, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali. Tale sede di confronto verrà coordinata dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e si riunirà periodicamente per valutare la sostenibilità e la compatibilità, con il quadro generale della finanza pubblica e con l'andamento dei principali indicatori economici, di scelte politiche orientate all'utilizzo di strumenti di debito pubblico.

Art.22

(Trasferimento del personale dalla Residenza Sanitaria Assistenziale La Fiorina S.r.l. all'Istituto Sicurezza Sociale)

1. Stante l'acquisizione della società "Residenza Sanitaria Assistenziale La Fiorina S.r.l." da parte dell'Istituto Sicurezza Sociale, il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto delegato per l'attuazione dell'accordo fra Governo e Organizzazioni Sindacali che interverrà in ordine al trasferimento del personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dalla Residenza Sanitaria Assistenziale La Fiorina S.r.l. all'Istituto Sicurezza Sociale. L'assunzione a tempo indeterminato con rapporto di pubblico impiego e l'inquadramento nel pertinente profilo di ruolo dei predetti dipendenti potranno essere effettuati anche in deroga al requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge 31 luglio 2009 n.107, fatto, comunque, salvo l'obbligo del possesso del requisito della residenza in territorio sammarinese.
2. Il predetto decreto delegato è adottato con riferimento al fabbisogno delle articolazioni organizzative di cui all'Allegato E - Fabbisogno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) – del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67 e definisce i termini, le modalità di assunzione nonché gli aspetti retributivi applicabili nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regime.

Art.23

(Attivazione Centrale Rischi)

1. Entro la data del 30 settembre 2017, per migliorare i sistemi di valutazione delle Banche del merito creditorio della clientela, dovrà essere attivata la Centrale dei Rischi, così come indicato dall'Ordine del Giorno approvato all'unanimità dal Consiglio Grande e Generale in data 20 dicembre 2016.

Art.24

(Istituzione della ritenuta di solidarietà)

1. A partire dall'1 settembre 2017 è istituita a carico dei lavoratori dipendenti la ritenuta di solidarietà nella misura dello 0,50% da applicarsi sulle retribuzioni lorde effettivamente corrisposte ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato ad esclusione dei dipendenti che già versano le ritenute per cassa integrazione e guadagni e disoccupazione.

2. La ritenuta di solidarietà rientra fra le deducibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della Legge n.166/2013.

3. La ritenuta sarà versata alla cassa per gli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 9 della Legge n.73/2010.

Art.25

(Modifiche alla Legge 13 marzo 1991 n.39)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della Legge n.39/1991 è così sostituito:
“Le tecniche agricole devono adeguarsi alle norme di coltivazione biologica e alle norme tecniche di cui al Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche e integrazioni.”.

2. Il primo comma dell'articolo 4 della Legge n.39/1991 è così modificato:
“Ai fini della presente legge per Azienda Agricola Biologica si intende l'impresa che applica sull'intera superficie aziendale le tecniche agricole biologiche da almeno un triennio o da un periodo di conversione di durata idonea ad assicurare la discontinuità chimico-fisica e biologica con le precedenti pratiche agricole convenzionali applicate. La durata di tali periodi di conversione, variabili in funzione delle precedenti pratiche agricole convenzionali applicate, è stabilita dal Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche e integrazioni. Tale termine decorre dall'annata agraria nel corso della quale l'azienda presenta la richiesta alla Segreteria di Stato con delega all'Agricoltura per l'ottenimento della qualifica di Azienda Agricola Biologica.”.

3. Dopo l'articolo 4 della Legge n.39/1991 è aggiunto il seguente articolo:

“Art 4-bis

1. Ai fini di agevolare e incentivare l'applicazione dell'agricoltura biologica in maniera graduale, le aziende agricole possono applicare le tecniche agricole biologiche su una o più “Unità Produttive” costituenti l'azienda.

2. Per “Unità Produttiva” si intende uno specifico indirizzo colturale di produzione vegetale o animale, che possa facilmente essere distinto e tenuto separato dal resto delle produzioni aziendali per evidenti differenze di specie, varietà o razza e ottenuto su appezzamenti o siti di produzione separati fisicamente o temporalmente dagli altri. Per “Unità Produttiva Biologica” si intende l'Unità Produttiva alla quale sono applicate esclusivamente le tecniche agricole biologiche di cui all'articolo 2.

3. Per il riconoscimento dell'Unità Produttiva Biologica si applicano le procedure di cui all'articolo 5.

4. Si applicano all'Unità Produttiva Biologica le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 6.
5. Il Comitato di Assistenza Tecnica esamina le richieste presentate per il riconoscimento delle Unità Produttive Biologiche.
6. La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole (CRAA) esamina e delibera in merito al riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 14 bis.”.

4. Dopo il primo comma dell'articolo 9 della Legge n.39/1991 è aggiunto il seguente comma:
“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ottenuti dalle Unità Produttive Biologiche.”.

5. Dopo l'articolo 14 della Legge n.39/1991 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 14-bis

1. Le Aziende Agricole Biologiche e le aziende agricole che gestiscono Unità Produttive Biologiche, possono richiedere, anche nel periodo di conversione, contributi a sostegno delle produzioni di seguito descritte:

a) Produzioni vegetali:

- contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo;
- contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo intensivo.

b) Produzioni animali:

1) allevamento bovino ed equino:

- contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato;

2) allevamento caprino, suino ed ovino:

- contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato;

3) allevamento animali di bassa corte:

- contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato;

4) apicoltura:

- contributo unitario per ogni alveare denunciato alla Commissione Apistica ai sensi del Decreto 3 febbraio 1986 n. 11.

2. Sono altresì previsti i contributi di seguito indicati:

- 70 % dei costi relativi all'assoggettamento all'Organismo di Controllo e Certificazione, fino ad un massimo di euro 500,00.
- 70 % dei costi di partecipazione a corsi di formazione e/o spese per consulenza e assistenza tecnica fino ad un massimo di euro 1000,00.

I predetti costi devono essere debitamente documentati.

3. Le Aziende Agricole Biologiche e le aziende agricole che gestiscono Unità Produttive Biologiche, possono richiedere contributi esclusivamente qualora regolarmente assoggettate ad un Organismo di Controllo e Certificazione e nel rispetto della procedura.

4. I contributi di cui al presente articolo trovano imputazione sul Capitolo 2-5-7020 “Finanziamento legge sull'agricoltura biologica (Legge n.39/1991)” e sono concessi nei limiti di disponibilità degli stanziamenti annualmente previsti nel predetto capitolo di bilancio.

5. La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole (CRAA) in base alle richieste presentate entro il 30 settembre di ogni anno ed alla sussistenza dei requisiti richiesti, delibera i contributi.”.

6. Dopo l'articolo 15 della Legge 13 marzo 1991 n.39 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 15-bis

1. Agli Organismi di Controllo e Certificazione riconosciuti nella Comunità Europea in applicazione del Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche e integrazioni è affidata l'attività di controllo e certificazione del metodo di produzione biologico nelle Aziende Agricole

Biologiche e nelle aziende agricole che gestiscono Unità Produttive Biologiche, anche durante il periodo di conversione.

2. Gli Organismi di Controllo e Certificazione sono autorizzati ad operare nell'ambito del territorio sammarinese per le attività di cui al comma 1.

3. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole svolge la funzione di Autorità di Controllo per la produzione biologica.

4. Le Aziende Agricole Biologiche e le aziende agricole che gestiscono Unità Produttive Biologiche che intendono assoggettarsi ad un Organismo di Controllo e Certificazione inviano comunicazione all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

5. L'Organismo di Controllo e Certificazione invia comunicazione all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole dell'avvenuto assoggettamento. La predetta comunicazione è corredata da documentazione attestante l'abilitazione e l'idoneità ai controlli nell'ambito del regime di controllo CE.

6. Annualmente gli Organismi di Controllo e di Certificazione inviano all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole l'elenco, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle aziende da essi assoggettate ai controlli, corredata da una relazione contenente la descrizione delle attività svolte, le notifiche, gli esiti dei controlli e le ispezioni riguardanti l'attività produttiva.”.

Art.26

(Modifiche al Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51)

1. Il comma 1 *bis* dell'articolo 7 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 è così modificato:
“1 *bis*. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 gli interventi di riqualificazione energetica devono conseguire almeno uno dei requisiti minimi di seguito indicati:

a) riduzione del fabbisogno annuo di energia termica utile per la climatizzazione invernale del solo involucro non inferiore al 25%;

b) miglioramento del rendimento globale medio stagionale dell'impianto di riscaldamento (η_g) non inferiore al 20%.

Gli interventi di riqualificazione energetica che non raggiungono i predetti requisiti minimi sono computabili ai fini del calcolo della riduzione del fabbisogno energetico e di consumo di energia primaria invernale di cui al comma 1, mentre le relative spese non sono conteggiabili ai fini dell'ottenimento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è così modificato:
“2. Gli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) sono oggetto di contributo se effettuati contestualmente agli interventi di cui alla lettera a).”.

3. Il comma 3 dell'articolo 18 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è così modificato:
“3. I requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi incentivabili ai sensi dei commi 2 e 5 *ter* sono indicati all'Allegato “B” al presente decreto delegato.”.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 sono così modificati:

“1. Ai fini dell'incentivo di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'Allegato “B” della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis*, il richiedente consegna apposita documentazione, come da punto 10 del medesimo Allegato, all'UPA mentre per gli incentivi di cui ai punti 7 e 9 dell'Allegato “B” della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis* la documentazione è consegnata al Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.

2. L'UPA e/o il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture, verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 1 e il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato “B” della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis* entro 30 giorni dalla data di presentazione,

autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributario.”.

5. All'Allegato C “Prospetto cumulabilità incentivi di cui all'articolo 37”, la lettera “I = Deducibilità (articolo 20 del Capo V con esclusione degli interventi di cui al comma 7)” è sostituita dalla seguente:

“I = Passività deducibili (Allegato “B” della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis*). Gli interventi di cui ai punti 7 e 9 dell'Allegato “B” della Legge 16 dicembre 2013 n.166 come sostituito dall'articolo 19-*bis*, sono cumulabili con tutte le tipologie di incentivi.”.

Art.27

(Indicazione codici statistici Ateco)

1. Entro il 30 giugno 2018 tutti gli operatori economici in possesso di licenza all'entrata in vigore della Legge 31 marzo 2014 n.40 e non cessata, devono comunicare ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della medesima legge, l'attività prevalente e quella sussidiaria con l'indicazione dei codici Ateco di riferimento, attraverso l'apposito programma OPEC sul Portale della Pubblica Amministrazione. Al fine di una corretta codificazione statistica l'attività prevalente deve essere unica. I codici Ateco adottati sono indicati nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 36 della Legge n.40/2014.
2. L'operazione richiesta al comma 1 è svolta in esenzione dal pagamento del servizio.
3. Per le licenze sospese, quanto indicato al comma 1 deve essere effettuato solo nel momento della loro riattivazione.
4. In caso di inottemperanza delle disposizioni previste nel presente articolo, si applica l'articolo 28, comma 9, della Legge n.40/2014.

Art.28

(Finanziamento per le Politiche Attive del Lavoro)

1. Sono istituiti i capitoli 457 in entrata “Contributi destinati al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro” e in uscita 2-4-7475 “Spese per formazione professionale per le Politiche Attive del Lavoro”.
2. Le somme riscosse a titolo di contributi, di cui al comma che precede, saranno oggetto delle procedure previste all'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
3. Le somme, incamerate ai sensi dell'articolo 27 della Legge n.30/1998, impegnate e non utilizzate nell'esercizio di riscossione sul capitolo 2-4-7475 sono registrate, in sede di chiusura del rendiconto Generale dello Stato, in conto residui passivi.

TITOLO II SANATORIA STRAORDINARIA

Art.29

(Sanatoria straordinaria)

1. Le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi realizzati, alla data del 22 maggio 2017, in assenza o in difformità totale o parziale dalla concessione edilizia e in difformità alle norme urbanistiche ed edilizie a tale data vigenti, possono conseguire concessione edilizia in sanatoria straordinaria in base alle disposizioni del presente Titolo.

Art.30

(Individuazione degli interventi edilizi oggetto di sanatoria straordinaria)

1. Possono conseguire concessione edilizia in sanatoria straordinaria ai sensi dell'articolo 29:
 - a) le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi;
 - b) gli accessi alle pubbliche vie;
 - c) i passaggi di funzione;
 - d) le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi per i quali è stata accertata una violazione ai sensi dell'articolo 176, comma 3, della Legge n.87/1995;
 - e) le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi realizzati in base a concessione edilizia annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza o inefficacia;
 - f) le opere e interventi edilizi realizzati su edifici e manufatti di rilevante interesse storico, ambientale e culturale inclusi in Zona A "zone omogenee di carattere storico ambientale" di cui all'articolo 33 della Legge n.7/1992 e quelli inseriti nell'elenco di cui alla Legge n.147/2005;
 - g) manufatti e accessori di tipo precario ad uso agricolo autorizzati ai sensi dell'articolo 44 della Legge n.7/1992 e realizzati in difformità dal titolo stesso. L'eccedenza del volume realizzato, ai fini della sanatoria straordinaria, non può essere superiore al 50% del volume autorizzabile. Sono sanabili altresì eventuali volumi realizzati al di sotto dell'area di sedime;
 - h) le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi ricadenti in Zona E e Zona a parco, realizzati in difformità da concessione edilizia rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della Legge n.7/1992;
 - i) vasche natatorie e relativi spazi di pertinenza scoperti.
2. L'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria straordinaria per i casi di cui al comma 1, lettera f), è subordinato al parere favorevole da parte della CCM.
3. La concessione edilizia in sanatoria straordinaria è conseguita previo versamento all'Ecc.ma Camera, di una sanzione pecuniaria amministrativa determinata secondo le indicazioni dell'Allegato "F" alla presente legge con riferimento alla parte abusivamente realizzata e in relazione al tipo di abuso commesso. Tale allegato prevede altresì le relative modalità di versamento.
4. Il versamento della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al comma 3 non esonera dal pagamento del contributo di concessione previsto ai sensi dell'articolo 13 della Legge n.87/1995. Ai fini del calcolo del contributo di concessione delle opere oggetto di sanatoria straordinaria vengono detratti gli eventuali oneri di concessione già versati.
5. I proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 3 sono destinati, in parte, alla realizzazione di infrastrutture pubbliche. I proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera f), sono destinati, in parte, a interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio pubblico nonché di ripristino della qualità ambientale e paesaggistica.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni per la sanatoria straordinaria di cui al presente Titolo le funzioni A1, A3, A4, B1, B5, C1, C13, D1, D10, E1, E3 ed E9 dell'articolo 183 della Legge n.87/1995 sono funzioni secondarie. Sono funzioni principali tutte le restanti. Le funzioni secondarie possono essere insediate esclusivamente quale accessorio delle funzioni principali.
7. Le sanzioni pecuniarie amministrative si applicano senza tenere conto delle esclusioni di superfici previste all'articolo 184 della Legge n.87/1995.
8. In relazione alle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al presente articolo non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.31

(Interventi edilizi non ammessi a sanatoria straordinaria)

1. Non possono ottenere concessione edilizia in sanatoria straordinaria:
 - a) le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi insistenti su suolo pubblico;
 - b) le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi realizzati su aree dichiarate di pubblica utilità da parte del Consiglio Grande e Generale;
 - c) manomissioni di suolo pubblico, tombinature e/o manomissioni di fossi e corsi d'acqua;
 - d) depositi e/o discariche su suolo pubblico o privato;
 - e) manufatti e accessori di tipo precario ad uso agricolo non rientranti nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g);
 - f) manufatti di tipo precario;
 - g) accessi sulla superstrada;
 - h) recinzioni in muratura in zona non edificabile qualora non siano in continuità con la recinzione dell'area edificabile;
 - i) fabbricati non demoliti ai sensi dell'articolo 35 della Legge n.7/1992 contrassegnati con apposita simbologia nell'allegato "B" della medesima legge;
 - j) le opere, i fabbricati e i manufatti edilizi realizzati interamente o in misura superiore all'85% in Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 1, lettera i). Il predetto limite dell'85% è riferito all'area di sedime, o allo sviluppo lineare per le opere e manufatti edilizi, qualora non rilevanti in termini di area di sedime; il restante 15% dell'area di sedime deve ricadere in area edificabile.
2. Non è ammessa sanatoria straordinaria per i passaggi di funzione da locali con funzione secondaria ad autorimessa a locali con funzione principale, qualora venga a meno la dotazione minima di posti auto prevista ai sensi dell'articolo 192 della Legge n.87/1995 nonché qualora determinino il mancato rispetto dei parametri edilizi di cui agli articoli 100 e 101 della Legge n.87/1995 relativi alle superfici aero-illuminanti e all'altezza dei locali.
3. Non è ammessa sanatoria straordinaria avente ad oggetto passaggi di funzione relativi a fabbricati insistenti in Zona E e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992.

Art.32

(Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria)

1. E' istituita la Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria composta dal Dirigente dell'Ufficio per l'Edilizia che la presiede, dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.
2. Alla Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria compete l'esame delle domande e il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria straordinaria di cui al presente Titolo.
3. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria sono svolte dall'Ufficio per l'Edilizia che ne cura l'attività, le convocazioni su incarico del Presidente, la tenuta dell'archivio nonché l'istruttoria delle pratiche; le funzioni di "Segretario" della Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria sono svolte da un funzionario della sezione pratiche edilizie dell'Ufficio per l'Edilizia appositamente incaricato che presenzia alle sedute della Commissione in qualità di verbalizzante.
4. La Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria delibera a maggioranza.
5. I membri della Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria sono direttamente responsabili, oltre che per i reati previsti dal Codice Penale, anche secondo le disposizioni civili ed amministrative ove sussista dolo o colpa grave nei casi di illegittimo diniego, nonché nei casi di illegittimo ritardo negli atti di loro competenza. La responsabilità civile si estende alla Ecc.ma Camera in via solidale.

Art.33

(Documentazione per l'ottenimento di concessione edilizia in sanatoria straordinaria)

1. La domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, sottoscritta da professionista abilitato, è inoltrata alla Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria dal proprietario o dal titolare del diritto di superficie, o, ove il richiedente sia persona giuridica, dal legale rappresentante. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio per l'Edilizia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nella domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio per l'Edilizia, sono indicati:
 - a) l'indirizzo del richiedente o della sede legale in caso di persona giuridica e l'elezione di domicilio in territorio sammarinese per tutti gli atti relativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria straordinaria;
 - b) l'esatta ed univoca descrizione delle opere e dei manufatti edilizi o porzioni di essi per le quali si richiede la concessione edilizia in sanatoria straordinaria.
3. Nel caso di domanda di sanatoria straordinaria riferita a immobili in comproprietà, ovvero da porzioni di immobili in comproprietà, la stessa può essere presentata da persona opportunamente delegata dalla maggioranza dei comproprietari, espressa per quote millesimali.
4. La domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria è corredata da elaborati grafici che evidenzino le dimensioni delle opere e manufatti edilizi oggetto della richiesta, le relative superfici utili lorde e volumi, e che indichino le funzioni ivi insediate ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995, la classificazione di ogni singolo locale ai sensi dell'articolo 99 della Legge n.87/1995 nonché ogni altro riferimento utile alla loro identificazione. Tali elaborati devono essere accompagnati da documentazione fotografica esaustiva delle opere e manufatti edilizi oggetto della domanda.
5. Per le opere che non abbiano determinato modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse, che ricadano negli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato n.18/2016, alla domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria è allegata l'asseverazione del professionista abilitato di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 23 del citato decreto delegato ovvero dichiarazione attestante che la realizzazione delle opere sia avvenuta antecedentemente alla data del 3 dicembre 2012.
6. Alla domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria per le opere e i manufatti edilizi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), è allegato parere favorevole della CCM. Tale parere deve essere rilasciato dalla CCM entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
7. Nella domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria deve essere indicato l'importo della sanzione calcolato ai sensi dell'Allegato "F" alla presente legge e la ricevuta di pagamento di un importo pari al 50% della sanzione. Nella domanda è altresì indicato l'importo del contributo di concessione calcolato ai sensi della delibera n.1 della seduta della Commissione Urbanistica del 31 luglio 2000 e la ricevuta di pagamento di un importo pari al 50% dello stesso.
8. Il versamento del restante 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione calcolato ai sensi del comma 7 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2018. Il rilascio della concessione in sanatoria da parte della Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria resta subordinato al pagamento dell'intero importo della sanzione e del contributo di concessione fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 7, con riferimento ad eventuali conguagli.
9. Nel caso in cui un immobile venga alienato da una procedura di cui alla Legge 15 novembre 1917 n.17 ovvero a seguito di una procedura esecutiva giudiziale, l'acquirente ovvero l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni per accedere alla sanatoria di cui al presente titolo, potrà presentare la domanda di cui al presente titolo, entro centottanta giorni dall'acquisto dell'immobile
10. La presentazione di attestazioni di conformità non veritiere da parte del progettista è punita a mente dell'articolo 297 del Codice Penale.

Art.34

(Procedimento per l'ottenimento di concessione edilizia in sanatoria straordinaria)

1. L'istruttoria della domanda della concessione edilizia in sanatoria straordinaria viene curata dall'Ufficio per l'Edilizia sotto la responsabilità del Dirigente.
2. Ove la domanda venga riscontrata carente di pareri, documenti od atti prescritti, tali pareri, documenti od atti sono richiesti con l'assegnazione di un termine di trenta giorni.
3. Ove, decorso il termine di cui al comma 2, la documentazione non venga presentata, la domanda è esaminata sulla base della documentazione esistente.
4. La concessione edilizia in sanatoria straordinaria è adottata dalla Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria mediante atto amministrativo motivato che in premessa deve riportare gli estremi dei pareri richiesti alle Commissioni o agli Uffici competenti.
5. Prima del rilascio della concessione edilizia in sanatoria straordinaria la Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria può richiedere un sopralluogo all'Ispettorato di Vigilanza volto a verificare la rispondenza di quanto rappresentato negli elaborati grafici presentati allo stato di fatto delle opere o manufatti. Tali sopralluoghi sono sempre richiesti per gli immobili che non risultino dal rilievo fotogrammetrico del 23 ottobre 2014.
6. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria straordinaria è notificato ai richiedenti dalla Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria entro il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda completa di allegati o dalla presentazione dei documenti integrativi di cui al comma 2.
7. Il ritiro della concessione edilizia in sanatoria straordinaria è subordinato al versamento dell'eventuale conguaglio dell'importo della sanzione e/o del contributo di concessione richiesto dalla Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 6. In caso di richiesta di conguaglio da parte della Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria è applicata una mora pari al 10% sull'ulteriore importo dovuto.
8. E' ammesso il rimborso per il versamento delle somme di cui all'articolo 33, commi 7 e 8, nel caso venga adottato provvedimento di diniego per le domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria. In tal caso l'amministrazione trattiene una somma pari a euro 500,00 come onere di istruzione della domanda.
9. A seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria straordinaria, il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato nel rispetto dei requisiti indicati all'articolo 174 della Legge n. 87/1995 e dei termini stabiliti dal medesimo articolo.
10. Il rilascio di concessione in sanatoria straordinaria non comporta limitazione o pregiudizio ai diritti dei terzi.
11. E' ammesso ricorso ai sensi della Legge n.68/1989.

Art.35

(Ulteriori disposizioni procedurali)

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria straordinaria effettuata ai sensi del presente Titolo per gli abusi edilizi accertati dalle competenti Autorità, estingue procedimenti amministrativi di irrogazione delle relative sanzioni.
2. I procedimenti di cui al comma 1 con la presentazione della domanda di sanatoria straordinaria sono sospesi fino alla definizione della stessa.
3. Non si applicano le disposizioni del presente Titolo agli arredi delle aree pertinenziali degli edifici in quanto manufatti mobili, di modeste dimensioni e/o facilmente amovibili, quali ricoveri di attrezzi da giardinaggio e piccole casette di legno, piccole serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, ricoveri per cani e gatti, pergolati scoperti, gazebi in struttura leggera ed ogni elemento di arredo e corredo delle sistemazioni a verde e di pertinenza dell'edificio principale.
4. Per le opere non rientranti nei casi di cui all'articolo 33, comma 5, e realizzate

antecedentemente alla data del 3 dicembre 2012, il proprietario o avente titolo deve presentare dichiarazione attestante l'idoneità statica delle stesse redatta da un professionista abilitato di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 23 del Decreto Delegato n.18/2016 e successive modifiche. La predetta certificazione deve essere presentata all'Ufficio per l'Edilizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria straordinaria.

5. Per le opere non rientranti nei casi di cui all'articolo 33, comma 5, e realizzate successivamente alla data del 3 dicembre 2012, il proprietario o avente titolo deve richiedere l'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n.5/2011 al Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture entro dodici mesi dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria straordinaria.

Art.36

(Disposizioni finali sulla sanatoria straordinaria)

1. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 30 comma 1, lettera d), qualora non siano sanabili ai sensi del presente Titolo o non venga per essi richiesta concessione edilizia in sanatoria straordinaria entro i termini di cui all'articolo 33, comma 1, saranno definite le procedure da attivare con decreto delegato.

2. Trascorsi i termini di cui all'articolo 33, comma 1, per le opere non suscettibili di sanatoria straordinaria o per le opere per le quali non sia stata richiesta concessione in sanatoria straordinaria entro i termini stabiliti si applicano, in caso di accertamento, le sanzioni previste dalla legge.

3. Le domande di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria straordinaria per le quali sia stato notificato diniego o, nei casi di mancato pagamento degli importi di cui all'articolo 33, comma 8, sono trasmesse all'Ispettorato di Vigilanza per l'attivazione delle procedure previste dalla legge.

4. Le disposizioni di cui al presente Titolo entrano in vigore il 15 settembre 2017.

TITOLO III

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art.37

(Finalità)

1. Il presente Capo istituisce e disciplina l'istituto della conferenza dei servizi e gli accordi fra uffici dell'Amministrazione quali strumenti volti a semplificare, snellire e rendere più efficace, efficiente ed economica l'azione amministrativa nell'ambito dei principi di collaborazione e cooperazione fra uffici, servizi, organi, Aziende ed Enti dello Stato preposti alla cura di interessi pubblici, sanciti dall'articolo 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.160.

Art.38

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si assumono le seguenti definizioni:

a) "ufficio": le Unità Organizzative ed i Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, gli organi dell'Amministrazione, le articolazioni organizzative delle Aziende Autonome di Stato, dell'Università degli Studi, dell'Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima così come definiti dall'articolo 3 del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67, le Unità Organizzative Complesse ed i Dipartimenti ed il Settore Amministrazione dell'Istituto per la

Sicurezza Sociale (ISS) ed i gestori di pubblico servizio. Gli uffici ed Unità Organizzative Semplici del Settore Staff e Servizi Comuni dell'ISS sono considerati come afferenti al Settore Amministrazione dell'Istituto medesimo;

- b) Amministrazione: si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge n.160/2011.
- c) interessati: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n.160/2011.

Art.39

(Conferenza di servizi)

1. E' istituita la conferenza di servizi quale modulo organizzativo e procedimentale volto a favorire la contestualità delle decisioni e lo scambio delle informazioni dei singoli uffici competenti a distinti titoli nell'uno o nei più procedimenti interessati, fatta comunque salva la distribuzione delle competenze stabilita dalle norme vigenti. La conferenza di servizi è indetta con le seguenti modalità:

- a) in forma simultanea ed in modalità sincrona, tramite riunioni;
- b) in forma semplificata ed in modalità asincrona.

2. La conferenza di servizi è indetta con le seguenti finalità:

- a) istruttorie. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'ufficio precedente e competente all'adozione del provvedimento finale, anche su richiesta di altro ufficio coinvolto nel procedimento, quando l'utilizzo di tale modulo organizzativo sia ritenuto opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
- b) decisorie. La conferenza di servizi decisoria può essere indetta dall'ufficio precedente quando la conclusione positiva del procedimento sia subordinata all'acquisizione di più pareri, valutazioni tecniche, nulla osta od altri atti di assenso a carattere endoprocedimentale, comunque denominati, resi da diversi uffici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più provvedimenti da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diversi uffici, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da uno degli uffici precedenti;
- c) di valutazione preliminare. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'ufficio precedente, su motivata richiesta del soggetto interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata ad indicare al richiedente, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, valutazioni tecniche, autorizzazioni, concessioni, nulla osta od altri atti di assenso, comunque denominati. Le indicazioni formulate in sede di conferenza di servizi preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in caso di rilevanti elementi e valutazioni emerse nelle successive fasi procedurali anche a seguito dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 15 della Legge n.160/2011 da parte dei soggetti che possono intervenire nel procedimento.

3. L'indizione e lo svolgimento della conferenza di servizi e le modalità di adozione delle decisioni della stessa sono disciplinate con regolamento del Congresso di Stato. Il predetto regolamento stabilisce, altresì, i termini e le forme in cui gli uffici coinvolti rendono le proprie determinazioni di assenso o dissenso. La mancata od incompleta comunicazione della determinazione entro i termini previsti equivale ad assenso senza condizioni, ferme restando le responsabilità dell'ufficio, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

4. L'indizione della conferenza di servizi è comunicata ai soggetti interessati, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi degli articoli 14 e 15 della Legge n.160/2011.

5. L'indizione di conferenza di servizi non può comportare una dilatazione dei termini procedurali di cui all'articolo 6 della Legge n.160/2011.

Art.40

(Effetti delle decisioni assunte in conferenza di servizi)

1. La decisione motivata di conclusione positiva o negativa della conferenza di servizi, adottata dall'ufficio procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti, comunque denominati, di competenza degli uffici interessati, producendo l'effetto dell'accoglimento ovvero rigetto della domanda.
2. Gli uffici i cui atti siano sostituiti dalla decisione della conferenza di servizi possono sollecitare con congrua motivazione l'ufficio procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, provvedimenti in via di autotutela ai sensi del Titolo VI della Legge n.160/2011.
3. La decisione di cui al comma 1 è assunta sulla base delle posizioni prevalenti, ad esclusione dei casi in cui siano coinvolti interessi pubblici connessi alla tutela ambientale, idrogeologica, paesaggistico-territoriale, alla conservazione dei beni artistici, culturali e monumentali, alla salute ed alla pubblica incolumità, alla cittadinanza, residenza e soggiorno in territorio, in relazione ai quali la decisione di conclusione positiva della conferenza può essere assunta solo all'unanimità dagli uffici interessati. La decisione è immediatamente efficace.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, valutazioni tecniche, autorizzazioni, concessioni, nulla osta od altri atti di assenso, comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della decisione motivata di conclusione della conferenza.

Art.41

(Accordi fra uffici)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti articoli del presente Capo, gli uffici possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in cooperazione e collaborazione di attività di interesse comune, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, allo scopo di dare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 3 della Legge n.160/2011.
2. Detti accordi sono stipulati per atto scritto e sono pubblicati sul portale dell'Amministrazione.
3. Gli accordi sono motivati ai sensi degli articoli 21 e 22 della Legge n.160/2011.

Art.42

(Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta nonché le domande per le iscrizioni in albi, elenchi o registri richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, sono sostituiti da una segnalazione dell'interessato. Gli atti di cui al precedente periodo che possono essere sostituiti dalla segnalazione dell'interessato sono individuati tramite regolamento del Congresso di Stato.
2. La segnalazione attesta la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della Legge 5 ottobre 2011 n.159 e così come previsto dal regolamento di cui al comma 1. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 12 e 13 della Legge n.159/2011, nonché, ove previsto dalla normativa vigente, da attestazioni di conformità ed asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni ed asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione.
3. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni ed asseverazioni nonché dai

relativi elaborati tecnici, è presentata con le modalità e forma di cui al Titolo III della Legge n.159/2011; in tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'Amministrazione.

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della ricezione della segnalazione medesima da parte dell'ufficio competente.

5. L'ufficio competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della segnalazione oppure nel minor termine eventualmente previsto dalle disposizioni regolatrici dell'atto in sostituzione del quale è prodotta la segnalazione dell'interessato.

6. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'ufficio competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime; in tali casi l'ufficio competente ha facoltà di disporre la sospensione dell'attività sino all'adozione da parte del privato delle misure atte a conformare l'attività alla normativa vigente. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. L'atto motivato interrompe il termine di cui al comma 5, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

7. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, l'ufficio competente in presenza delle condizioni previste dall'articolo 44 della Legge n.160/2011 ha, comunque, facoltà di agire in autotutela adottando i relativi provvedimenti espressi.

8. La presentazione di segnalazione certificata di inizio attività unitamente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 da parte dell'ufficio competente entro i termini ivi previsti, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda avverso il quale sono esperibili il ricorso in opposizione e giurisdizionale amministrativo secondo quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1989 n.68.

9. In caso di presentazione di segnalazione, dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni false o mendaci si applicano le sanzioni previste dal Titolo VI della Legge n.159/2011, fatta salva la concorrente applicazione di ulteriori sanzioni anche penali previste dalle norme vigenti.

10. La segnalazione certificata di cui al presente articolo può essere presentata unicamente dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n.159/2011.

Art.43

(Efficacia delle norme sulla conferenza di servizi e sulla SCIA)

1. Le norme relative alla conferenza di servizi ed alla segnalazione certificata di inizio attività hanno efficacia da data successiva all'entrata in vigore dei regolamenti rispettivamente previsti dall'articolo 39 e dall'articolo 42 e secondo le tempistiche e modalità ivi indicate.

CAPO II

ALTRE NORME DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE

Art.44

(Ambiti)

1. Gli articoli di cui al presente Capo recano norme di semplificazione relative a procedimenti concernenti:

a) lo stato di mobilità;

b) la protezione e l'utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica;

c) la revisione o soppressione di organi e commissioni ed il trasferimento di competenze ad Unità

Organizzative (UO) della Pubblica Amministrazione;

d) l'assunzione di personale da parte delle Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato;

2. Il presente Capo contiene, altresì, disposizioni volte ad attuare interventi di delegificazione nonché disposizioni relative alle competenze in materia di Servizi di Trasporto Pubblico e Scolastico.

Art.45

(Stato di mobilità)

1. L'articolo 18, comma 1, della Legge n.73/2010 è così modificato:

“Art.18

(Stato di mobilità)

1. Il lavoratore licenziato è ammesso allo stato di mobilità a seguito della sottoscrizione di specifico accordo stipulato fra la Segreteria di Stato per il Lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, i rappresentanti del datore di lavoro interessato e dell'Organizzazione Datoriale giuridicamente riconosciuta alla quale il datore di lavoro aderisce o alla quale conferisce specifico mandato. Al fine di monitorare l'andamento generale dell'ammissione allo stato di mobilità, con cadenza trimestrale, la Segreteria di Stato per il Lavoro cura la redazione e l'inoltro dei dati in materia attraverso una relazione al Congresso di Stato.”.

Art.46

(Modifiche alla Legge 5 dicembre 2011 n.190)

1. L'articolo 7 della Legge n.190/2011 è così sostituito:

“Art. 7

(Utilizzo dello stemma a fini di commercio)

1. Solo agli operatori economici della Repubblica di San Marino è consentito l'utilizzo a fini commerciali dello stemma, a condizione che venga pagata annualmente apposita tassa di concessione. Il mancato pagamento della tassa di concessione dà luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 14.

2. È vietato l'utilizzo dello stemma a fini commerciali da parte di privati e operatori economici quando sia posto in essere in forma che riproduca in modo pedissequo e fedele lo stemma ufficiale identificato negli Allegati A e B della Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1 e negli Allegati 1 e 2 del Regolamento 6 agosto 2012 n.3.

3. Fatto salvo il divieto di cui al precedente comma, s'intende utilizzo dello stemma a fini commerciali ogni riproduzione o apposizione dello stesso, in qualsiasi forma o foggia, effettuata con qualsiasi mezzo grafico, su qualsiasi supporto, su beni o prodotti destinati al commercio o sul loro imballaggio e comunque ogni uso a fine di sfruttamento commerciale.

4. L'utilizzo a fini commerciali deve sempre avvenire nel rispetto degli emblemi e dell'immagine della Repubblica.

5. L'utilizzo dello stemma, in qualsiasi forma o foggia, è comunque vietato come segno identificativo di operatori economici, professionisti, associazioni ed enti privati. Rientra in tale divieto anche la riproduzione, da parte degli stessi soggetti, dello stemma quale decorazione o fregio architettonico sui fronti esterni di edifici adibiti a loro sedi, su insegne, carte commerciali o carte intestate e in ogni altra forma di comunicazione.

6. È illegittimo l'utilizzo a fini commerciali dello stemma in mancanza del pagamento della tassa di concessione o quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica o la

nazionalità di soggetti economici o privati o quando l'utilizzo sia posto in essere in forme tali da costituire atto di dispregio nei confronti della Repubblica e dei suoi simboli.”.

2. L'articolo 9, comma 2, della Legge n.190/2011 è così sostituito:

“2. Solo agli operatori economici della Repubblica di San Marino è consentito l'utilizzo a fini commerciali degli stemmi ed emblemi di cui al comma che precede, a condizione che venga pagata annualmente apposita tassa di concessione. Il mancato pagamento della tassa di concessione dà luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 14.”.

3. L'articolo 17 della Legge n.190/2011 è così sostituito:

“Art. 17
(Tassa di concessione)

1. A partire dal primo gennaio 2018 è istituita la tassa di concessione per l'utilizzo a fini di commercio dello stemma della Repubblica di San Marino e degli altri segni identificati dall'articolo 9.

1. L'ammontare della tassa di concessione è determinato con decreto delegato.

2. La tassa deve essere assolta con periodicità annuale dagli operatori economici della Repubblica di San Marino, che pongano in essere atti di sfruttamento a fini di commercio dello stemma nelle forme disciplinate dall'articolo 7.

3. Gli incassi derivanti dalla riscossione, attivata nelle modalità definite dalle UO interessate, della tassa di concessione sono imputati su apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato.”.

Art.47
(Revisione o soppressione di organi e commissioni e trasferimento di funzioni ad Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione)

1. Sono soppressi l'Osservatorio del Commercio e l'Osservatorio Prezzi di cui rispettivamente all'articolo 18 ed all'articolo 19 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

2. Le funzioni di rilevazione ed elaborazione di dati utili per monitorare la domanda e l'offerta della distribuzione commerciale nonché di dati sull'andamento dei prezzi e delle tariffe, attribuite ai soppressi organi di cui al comma 1, sono assegnate all'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica che predisponde un rapporto annuale o, qualora sia ritenuto necessario, anche rapporti periodici circa le risultanze delle analisi effettuate, nell'esercizio delle competenze di cui al Capo I della Legge 23 maggio 1995 n.71.

Art.48
(Competenze attribuite all'Ufficio Pianificazione Territoriale)

1. Sono attribuite all'Ufficio Pianificazione Territoriale le competenze, precedentemente assegnate all'Ufficio Progettazione, di seguito indicate:

a) competenze previste in caso di calamità naturali dalla Legge 31 ottobre 1980 n.82;

b) partecipazione, tramite il proprio dirigente o suo delegato, al Gruppo di Lavoro per la Sicurezza Stradale di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche.

2. E' attribuita all'Ufficio Pianificazione Territoriale la competenza, precedentemente assegnata all'Ufficio Urbanistica, relativa alla partecipazione, tramite il proprio dirigente, alla Commissione Censuaria Permanente di cui all'articolo 37 della Legge 23 gennaio 2015 n.2.

3. Sono attribuite all'Ufficio Pianificazione Territoriale e all'Ufficio per l'Edilizia le competenze, precedentemente assegnate all'Ufficio Urbanistica, relative alla partecipazione, tramite il proprio dirigente, al Comitato Tecnico Scientifico di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 16 novembre 1995 n.126.

4. All'Ufficio per l'Edilizia è attribuita la competenza, precedentemente assegnata all'Ufficio Urbanistica, relativa alla partecipazione, tramite il proprio dirigente o suo delegato, al Gruppo di Lavoro per la Sicurezza Stradale di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche.
5. Ai membri della Commissione Censuaria Permanente di cui all'articolo 37 della Legge n.2/2015 nominati dal Consiglio Grande e Generale spetta un gettone di presenza determinato dal Congresso di Stato.

Art.49
(Delegificazione)

1. Sono stabiliti con ordinanza del Congresso di Stato:
 - a) le modifiche all'Allegato "B" della Legge 26 settembre 1980 n.74 sull'ordinamento stradale. L'ordinanza è adottata su richiesta dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e previo parere del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente;
 - b) la messa in vendita e la fissazione dei prezzi di vendita dei tabacchi e generi di monopolio. L'ordinanza è adottata su richiesta della Direzione della Finanza Pubblica e previo parere del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;
 - c) i prezzi di vendita delle targhe di immatricolazione e della sigla internazionale. L'ordinanza è adottata su richiesta dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti e previo parere del Segretario di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio.
2. La determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale avviene tramite decreto reggenziale.

Art.50
(Riscossione dei crediti vantati dall'Ecc.ma Camera, dagli Enti e dalle Aziende Autonome dello Stato secondo la Legge n.70/2004 e successive modifiche)

1. Le tipologie di crediti di spettanza dell'Ecc.ma Camera, delle Aziende Autonome dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato individuate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131, possono essere integrate dal Congresso di Stato con proprio regolamento.

Art.51
(Disposizioni semplificative in ordine ai controlli sugli atti di assunzione effettuati dalle Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato)

1. La preventiva autorizzazione del Congresso di Stato di cui all'articolo 73, secondo comma, della Legge 22 dicembre 2010 n.194, è soppressa.
2. Sino all'adozione del piano annuale e pluriennale delle assunzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67, le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, sono tenuti a presentare alla Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), che ne cura l'inoltro al Congresso di Stato, una relazione programmatica in ordine alle assunzioni in qualunque forma previste.
3. La presa d'atto da parte del Congresso di Stato della predetta relazione programmatica costituisce atto necessario ai fini della legittimità dei provvedimenti o contratti di assunzione da parte delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato interessati.
4. Le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato sono, altresì, tenuti a presentare una relazione consuntiva delle assunzioni effettuate.
5. Le tempistiche di presentazione e i contenuti della predette relazioni preliminari e consuntive sono definite dalla DGFP.

Art.52

(Modifiche alla Legge 30 luglio 2015 n.120)

1. L'articolo 2 della Legge n.120/2015, è così sostituito:

“Art.2

(Disposizioni per contratti e convenzioni per personale sanitario)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 29 della Legge 23 dicembre 2014 n.219, con riferimento al Fabbisogno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di cui al Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67 e sino all'introduzione della specifica normativa in materia di reclutamento del personale dei ruoli sanitari e socio-sanitari, per garantire la piena operatività e funzionalità dei servizi, con provvedimento motivato del Comitato Esecutivo dell'I.S.S. possono essere stipulati rapporti di collaborazione temporanea sotto forma di contratti e/o convenzioni, di durata anche pluriennale fino a un massimo di cinque anni nei termini previsti dalle norme vigenti, con personale sanitario in possesso dei titoli di studio previsti nell'Allegato n.2 di cui all'articolo 3, secondo comma, del Decreto 5 maggio 2005 n.70.
2. I rapporti di collaborazione temporanea di cui al precedente comma sono pubblicati sull'apposito sito I.S.S. unitamente alle relazioni motivate del Comitato Esecutivo.”.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art.53

(Ambiti)

1. Gli articoli di cui al presente Capo recano norme di semplificazione relative a procedimenti concernenti:
 - a) modifiche alla Legge 25 novembre 1997 n.137;
 - b) presentazione del Bilancio degli operatori economici;
 - c) modifiche alla Legge 31 marzo 2010 n.73;
 - d) modifiche alla Legge 17 dicembre 2004 n.174.

Art.54

(Abolizione della comunicazione scritta all'Ufficio Tributario di attività di esportazione e importazione non definitiva di beni)

1. L'articolo 2 della Legge 25 novembre 1997 n.137 è così sostituito:

“Art. 2

1. I documenti di accompagnamento, oggetto delle operazioni di esportazione o di importazione non definitiva di beni, verso o dalla Italia ed altri Paesi, a scopo di lavorazione, deposito e simili, devono essere conservati ordinatamente ed in ordine cronologico. I documenti di accompagnamento, relativi alle merci che vengono per qualunque ragione restituite, devono contenere gli estremi di riferimento ai corrispondenti documenti di accompagnamento di carico. Gli operatori economici devono tenere uno o più registri numerati e vidimati sui quali vanno annotati gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al presente articolo. Detti registri sono sottoposti a preventiva vidimazione a cura dell'Ufficio Tributario”.

Art.55

(Abrogazione tassa sui pubblici spettacoli)

1. La tassa sui pubblici spettacoli di cui all'articolo 12 della Legge n.174/2004 è abrogata.

Art.56

(Semplificazione per la presentazione del bilancio degli operatori economici)

1. Nell'ottica di semplificare gli adempimenti per gli operatori economici titolari di licenza rispetto alla presentazione del bilancio o, in mancanza, del prospetto economico finanziario, con decreto delegato è stabilito il deposito dei suddetti documenti presso un unico soggetto, la forma in cui tale deposito deve essere effettuato e le modalità di scambio di tali documenti fra uffici della PA ed enti a partecipazione pubblica che necessitano di acquisirli per le finalità di legge.

Art.57

(Modifica all'articolo 14 della Legge 31 marzo 2010 n.73)

1. L'articolo 14 della Legge n.73/2010 è così sostituito:

“Art. 14

(Procedure per il riconoscimento del trattamento)

1. Per essere ammesso al trattamento di integrazione salariale il datore di lavoro deve presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale apposita domanda nella quale indicare a pena di irricevibilità:
 - la specifica causa per la quale chiede l'erogazione dell'indennità, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;
 - la presumibile durata del trattamento;
 - il numero dei lavoratori interessati.

Alla domanda deve essere allegata, pena l'improcedibilità, la documentazione comprovante l'adempimento dei diversi obblighi di legge previsti per l'erogazione dell'indennità in relazione alla specifica causa, unitamente alla dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che l'integrazione salariale non è richiesta per le persone escluse ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della presente legge. La domanda deve essere presentata entro due giorni antecedenti l'inizio del periodo di ammissione al trattamento fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore. In questo caso, la domanda deve essere presentata entro otto giorni dopo aver espletato le procedure stabilite al comma immediatamente successivo.

2. Nel caso 1) forza maggiore ovvero nell'ipotesi di eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale precisando che non è in grado di occupare i lavoratori interessati in altra attività utile. Le modalità amministrative per il riconoscimento del diritto al trattamento saranno disciplinate da un apposito regolamento deliberato dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

3. Nel caso 2) ovvero per situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali ove costituite ed in mancanza alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione potrà far seguito, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali o delle Organizzazioni Sindacali destinatarie della comunicazione di cui al precedente comma, un esame congiunto inerente la situazione in cui versa il datore di lavoro e le conseguenze di natura

occupazionale che possono derivarne. La procedura di consultazione si intende comunque conclusa entro dieci giorni dalla data della comunicazione.

4. Dopo il primo trimestre, le proroghe del trattamento ammesse per i successivi periodi trimestrali, sino al periodo massimo di nove mesi nell'arco di un biennio, così come previste dall'articolo 12, possono essere disposte direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su conforme deliberazione della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

4 bis. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, nell'ambito della propria piena autonomia per la concessione delle proroghe, deve valutare i seguenti aspetti, che devono essere quindi inclusi nella richiesta presentata dal datore di lavoro:

- a) la congiuntura negativa o la situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento. Al fine della valutazione da parte della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni devono essere considerate la temporaneità e gli effetti negativi sull'attività produttiva, che gli eventi hanno ingenerato;
- b) l'indipendenza dell'evento o degli eventi negativi rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non consequenzialità degli stessi rispetto a imperizia o inadempienze imputabili all'azienda;
- c) le condizioni oggettive su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative.

5. Nel caso 3) e quindi in caso di riqualificazione professionale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni e alle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza alle Organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute le ragioni a supporto della richiesta di trattamento indicandone l'entità, la durata ed i lavoratori coinvolti.

Il progetto di riqualificazione deve essere presentato, prima della richiesta di cui sopra, al Centro di Formazione Professionale che è tenuto a formulare entro quindici giorni di calendario dal ricevimento un parere in merito alla congruità del progetto stesso che potrà essere avanzata anche per il tramite delle Associazioni dei datori di lavoro. In caso di mancata espressione del Centro di Formazione Professionale vige il principio del silenzio-assenso.

L'ammissione all'integrazione di cui al presente comma avviene, valutato il parere espresso dal Centro di Formazione Professionale, direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su conforme deliberazione della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

6. Tutte le comunicazioni necessarie al completamento delle procedure disciplinate dal presente articolo devono essere effettuate dal datore di lavoro per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro interessata.

7. A pena di improcedibilità, tutta la documentazione prevista nei commi di cui al presente articolo va allegata in copia alla domanda di ammissione al trattamento da presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale.”.

Art.58 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 2, primo comma, della Legge 30 ottobre 1989 n.109;
- b) la Legge 31 ottobre 1994 n.89;
- c) l'articolo 1 della Legge 25 novembre 1997 n.137;
- d) gli articoli 18 e 19 della Legge 26 luglio 2010 n.130;
- e) gli articoli 8, 10, 11, 13 della Legge 5 Dicembre 2011 n.190;
- f) la Legge 20 luglio 2004 n.102;
- g) l'articolo 2 del Decreto Delegato 21 gennaio 2016 n.3.
- h) il comma 5 bis dell'articolo 11 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 come aggiunto dal comma 2 dell'articolo 11 del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16.

2. E' soppressa l'espressione “nonché i loro prezzi di vendita” di cui all'articolo 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23.

Art.59
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 agosto 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti